

ANTIMAFIA: Interdittiva antimafia - Straordinaria e temporanea gestione della società - Nomina di un Commissario ex art. 32, co. 10, del d.l. n. 90/2014 - Richiesta di accesso alle relazioni in ordine alla straordinaria e temporanea gestione della società - Diniego - Atti secretati.

Tar Puglia - Bari, Sez. I, 24 giugno 2022, n. 931

“[...] la domanda di accesso non risulta supportata dai presupposti di legge (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990), atteso che la pretesa ostensione delle relazioni periodiche del Commissario Straordinario (in ordine alla straordinaria e temporanea gestione della R.S.S.A.), non assurge ad interesse giuridicamente tutelato, sia perché la società ricorrente non può avere alcun ruolo, neanche partecipativo, nelle valutazioni inerenti l’eventuale revisione dell’interdittiva – riservate alla sola Autorità competente – così come nell’attività di gestione commissariale, sia perché come esattamente rilevato nel riscontro fornito dall’Amministrazione mediante l’espresso e puntuale richiamo alle previsioni di legge, si tratta di atti secretati in quanto rientranti nell’attività di prevenzione e repressione della criminalità.

Al riguardo, va altresì osservato che, sotto altro profilo, l’istanza de qua, pur nella sua genericità, si traduce in un’inammissibile controllo dell’attività discrezionale, come sopra riservata all’Amministrazione [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società Sanitaria Service - Società Cooperativa Sociale (di seguito, anche solo Sanitaria Service) gestiva la Residenza socio - sanitaria assistenziale per anziani (di seguito R.S.S.A.) denominata “Villa Santa Maria di Pulsano”, sita in Monte Sant’Angelo, legittimata a erogare le prestazioni socio-sanitarie-assistenziali in regime di accreditamento in base all’ “Accordo

contrattuale” del 21 marzo 2013, stipulato con la A.S.L. di Foggia, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale pugliese 25 febbraio 2010, n. 4.

Con provvedimento prot. n. 7764 del 9 marzo 2016, la Prefettura di Foggia, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia (nel prosieguo, anche solo Prefettura di Foggia) ha disposto informazione a carattere di interdittiva antimafia a carico della società Sanitaria Service, ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011.

Con provvedimento prot. n. 43201 del 21 novembre 2017, la Prefettura di Foggia, previa intese con l’A.N.A.C. e con il Ministero della Salute, ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della predetta R.S.S.A., con la nomina di un Commissario, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114/2014.

Con nota del 25 ottobre 2021, la Sanitaria Service ha chiesto alla Prefettura di Foggia:

<<1. un rinnovato esame dell’attuale situazione in cui versa la Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Service”, così da poter ponderatamente verificare la persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva e, per l’effetto, prendere atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni poste a suo fondamento;

2. di poter accedere e, quindi, prendere visione ed eventualmente estrarre copia delle relazioni periodicamente inviate a codesto Ufficio Territoriale di Governo dal nominato Commissario Straordinario, in ordine alla straordinaria e temporanea gestione della R.S.S.A. “Villa Santa Maria di Pulsano >>.

La Prefettura di Foggia, con nota prot. n. 65268 del 26 ottobre 2021, ha comunicato che “in data odierna è stato avviato il procedimento finalizzato al riesame del provvedimento” interdittivo adottato nei confronti della Sanitaria Service.

In riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento interdittivo, la Sanitaria Service, il 28 ottobre 2021, ha richiesto alla Prefettura di Foggia “di poter fattivamente partecipare all’avviato procedimento di riesame, in modo che ne venga garantita l’efficacia, l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza, così come prescritto dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.”; inoltre, ha sollecitato “un tempestivo e formale riscontro all’istanza di accesso, formulata sempre in data 25.10 u.s.”.

La Prefettura di Foggia, con nota prot. n. 69243 del 17 novembre 2021, ha comunicato che l’istanza di accesso agli atti “non può essere accolta in quanto la documentazione acquista in sede istruttoria, a cui fa rinvio il provvedimento, appartiene alla categoria degli atti sottratti al diritto di accesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 415/94, come integrato dal D.M. 508/97, in attuazione dell’art. 24 L. 241/90, in quanto inerenti l’attività di prevenzione e repressione della criminalità”.

Avverso la citata nota prot. n. 69243 del 17 novembre 2021 insorge la Società ricorrente, impugnando altresì gli ulteriori atti di cui in epigrafe e chiedendo l'accertamento del suo diritto all'accesso a tutti gli atti specificatamente richiesti con l'istanza del 28 ottobre 2021, con conseguente obbligo dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, ai sensi dell'art. 116, comma 4 Cod. Proc. Amm., di esibizione, entro e non oltre trenta giorni, di tutta la documentazione richiesta, nessuna esclusa ed eccettuata.

Deduce le seguenti censure, così rubricate:

- Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 - Illegittimità;
- Violazione degli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241 - Illegittimità;
- Violazione dell'art. 3 del D.M. 10 maggio 1994 n. 4154 - Illegittimità; - Violazione dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 352 del 1992 - Illegittimità;
- Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, sviamento dell'azione amministrativa.

1.1 - Si è costituita in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale Erariale, la Prefettura di Foggia, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 - Parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.

1.3 - All'udienza in camera di consiglio del 23 marzo 2022, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - La Società ricorrente espone, in particolare (pag. 5 del ricorso): - che, con istanza del 25 ottobre 2021, ha richiesto alla Prefettura di Foggia <<di poter accedere e, quindi, prendere visione ed eventualmente estrarre copia delle relazioni periodicamente inviate a codesto Ufficio Territoriale di Governo dal nominato Commissario Straordinario, in ordine alla straordinaria e temporanea gestione della R.S.S.A. "Villa Santa Maria di Pulsano" >>.

- e che la richiesta è stata motivata:

- sia in ragione del fatto

<<che sono ormai decorsi circa quattro anni dall'insediamento del nominato Commissario Unico e, quindi, dalla gestione commissariale della R.S.S.A. "Santa Maria di Pulsano" >>.

- sia in ragione della contestuale istanza di <<rinnovato esame dell'attuale situazione in cui versa la Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Service", così da poter ponderatamente verificare la persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva e, per l'effetto, prendere atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni poste a suo fondamento >>.

Deduce la sussistenza del suo interesse all'accesso ex art. 24 della legge n. 241/1990, assumendo, essenzialmente:

- che “la RSSA è tuttora nella piena ed esclusiva disponibilità giuridica della Sanitaria Service, ma solo la sua straordinaria e temporanea gestione>> è stata affidata dalla Prefettura di Foggia ad un Commissario Unico” e che “quale proprietario della RSSA “Villa Santa Maria di Pulsano”, la Sanitaria Service e, quindi, tutti i suoi organi statutari, nonché i relativi soci, hanno un indubbio interesse - o, meglio un pieno ed incondizionato diritto - a prendere visione delle relazioni periodicamente inviate [...] [all’] Ufficio Territoriale di Governo dal nominato Commissario Straordinario, in ordine alla straordinaria e temporanea gestione della R.S.S.A. “Villa Santa Maria di Pulsano”>>: tutto, ciò proprio al fine di per curare o per difendere i propri interessi giuridici”>>;

- che “dall’esame della richiesta documentazione, i ricorrenti potranno avere N. 01278/2021 REG.RIC. finalmente conoscenza dell’attività gestoria concretamente posta in essere, in questi quattro anni, dall’Ufficio Territoriale del Governo, a mezzo del nominato Commissario e, quindi, accertare, non solo lo stato in cui attualmente versa la R.S.S.A “Santa Maria di Pulsano”, ma anche quali atti abbia concretamente posto in essere il nominato Commissario, al fine di porre rimedio a <> che avrebbero, in precedenza, condizionato <<le scelte e gli indirizzi della cooperativa sociale>>, così legittimando l’adozione dell’interdittiva antimafia.

Sotto quest’ultimo profilo, è di tutta evidenza l’interesse concreto ed attuale dei ricorrenti ad accedere alla richiesta documentazione, avendo già invitato alla Prefettura di Foggia ad avviare <<un rinnovato esame dell’attuale situazione in cui versa la Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Service”, così da poter ponderatamente verificare la persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva e, per l’effetto, prendere atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni poste a suo fondamento>>.

Sostengono, ancora, l’apparenza e genericità della motivazione opposta dall’Amministrazione al chiesto accesso.

4. - Le censure sono inammissibili ancor prima che infondate.

4.1 Invero, la domanda di accesso non risulta supportata dai presupposti di legge (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990), atteso che la pretesa ostensione delle relazioni periodiche del Commissario Straordinario (in ordine alla straordinaria e temporanea gestione della R.S.S.A.), non assurge ad interesse giuridicamente tutelato, sia perché la società ricorrente non può avere alcun ruolo, neanche partecipativo, nelle valutazioni inerenti l’eventuale revisione dell’interdittiva – riservate alla sola Autorità competente – così come nell’attività di gestione commissariale, sia perché come esattamente rilevato nel riscontro fornito dall’Amministrazione mediante l’espresso e puntuale richiamo alle previsioni di legge, si tratta di atti secretati in quanto rientranti nell’attività di prevenzione e repressione della criminalità.

Al riguardo, va altresì osservato che, sotto altro profilo, l'istanza de qua, pur nella sua genericità, si traduce in un'inammissibile controllo dell'attività discrezionale, come sopra riservata all'Amministrazione.

4.3 - A ciò si aggiunga:

- che la Società ricorrente gestiva la R.S.S.A. in virtù di un "Accordo contrattuale" con la A.S.L. di Foggia, risolto definitivamente con deliberazione n. 1621 del 27 dicembre 2017 (rimasta inoppugnata) dalla stessa Autorità sanitaria locale, laddove questa ha espressamente disposto di prendere atto o recepire in toto, ai fini dell'esecuzione, il decreto n. 43201 del 21.11.2017 con il quale il Prefetto di Foggia ha nominato, ai sensi dell'art. 32, comma 10, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il Dott.quale Commissario Unico per la straordinaria e temporanea gestione della R.S.S.A (Residenza Socio - Sanitaria Assistenziale per anziani) denominata "Villa Santa Maria di Pulsano" ubicata nel Comune di Monte Sant'Angelo, con tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società cooperativa sociale "Sanitaria Service" destinataria di informazione antimafia interdittiva, fino alla conclusione del percorso di individuazione da parte della ASL FG di strutture similari per la sistemazione degli ospiti attualmente ricoverati presso la già R.S.S.A. 'Villa Santa Maria di Pulsano>> e di <di dichiarare cessati tutti i rapporti contrattuali attualmente in essere tra la ASL FG e la società cooperativa sociale "Sanitaria Service" per la gestione della già citata R.S.S.A. denominata "Villa Santa Maria di Pulsano">

- che con determinazione n. 324 del 20 aprile 2016 (parimenti inoppugnata), il Comune di Monte Sant'Angelo ha revocato alla Sanitaria Service l'autorizzazione al funzionamento della Residenza socio-sanitaria-assistenziale per anziani "Villa Santa Maria di Pulsano";

- che il provvedimento prefettizio prot. n. 43201 del 21 novembre 2017 ha disposto la nomina del Commissario per la "straordinaria e temporanea gestione", sulla scorta del rilievo che "l'esito dell'istruttoria svolta abbia evidenziato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure previste dall'art. 32 citato e, in coerenza con l'anzidetto quadro normativo, la necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi resi dalla R.S.SA "Santa Maria di Pulsano" che sono da ritenersi indifferibili, in quanto posti a tutela di diritti fondamentali quali la salute e l'assistenza degli ospiti della stessa. R.S.S.A.", disponendo infine che "La misura straordinaria di gestione disposta con il presente provvedimento, perduri" - solo - "fino all'individuazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Foggia di ulteriori strutture assistenziali per la sistemazione degli ospiti della R.S.S.A. "Santa Maria di Pulsano", secondo le indicazioni dell'ANAC sopra richiamate" (inoltre, la Prefettura di Foggia, nella relazione del 4 gennaio 2022, ha fatto presente che la A.S.L. di Foggia ha indetto una

gara per l'individuazione immediata e provvisoria di un nuovo gestore e che, a seguito di revoca in autotutela di quest'ultima, ha proposto all'Autorità regionale la gestione diretta).

6. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.

7. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.